



CITTA' DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 136 DEL 27/12/2018	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N. 131/2014 E N. 21/2017 - INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA - INSERIMENTO QUALE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA "L'ALLOGGIO PER USO TURISTICO"
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di invito convocazione diramata dal Presidente in data 21 Dicembre 2018. All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
	SINDACO ARENA GIOVANNI MARIA	SI			
	CONSIGLIERI				
1	LOTTI ISABELLA	NO	17	CAPOROSSO STEFANO	SI
2	MARINI GIULIO	SI	18	MERLI VALTER RINALDO	SI
3	PURCHIARONI FABRIZIO	NO	19	SANTUCCI GIAN MARIA	SI
4	ACHILLI MATTEO	SI	20	INSOGNA SERGIO	SI
5	BUGIOTTI PAOLA	SI	21	FRONTINI CHIARA	SI
6	MURONI PAOLO	SI	22	CHIATTI LETIZIA	NO
7	GRANCINI GIANLUCA	SI	23	NOTARISTEFANO PATRIZIA	SI
8	BIANCHINI PAOLO	SI	24	ANTONIOZZI ALFONSO	SI
9	GALATI VITTORIO	NO	25	SERRA FRANCESCO	NO
10	CEPPAROTTI ELISA	SI	26	DELLE MONACHE LINA	NO
11	MICCI ANDREA	SI	27	FRITTELLI PATRIZIA	NO
12	BUZZI LUIGI MARIA	SI	28	CIAMBELLA LISETTA	SI
13	EVANGELISTA STEFANO	SI	29	RICCI ALVARO	SI
14	SALCINI LUDOVICA	SI	30	MINCHELLA MARTINA	SI
15	PERLORCA OMBRETTA	SI	31	BARELLI GIACOMO	SI
16	SCARDOZZI ANTONIO	SI	32	ERBETTI MASSIMO	SI
PRESENTI:26			ASSENTI: 7		

Presiede **EVANGELISTA STEFANO** nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa all'adunanza la Dott.ssa **PUOPOLO ANNALISA** SEGRETARIO GENERALE

Il conseguenza

Il Consiglio Comunale

Delibera

E' Approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Assessore allo Sviluppo Economico – Attività Produttive e Commercio sottopone al Consiglio, per l'approvazione, la sottoestesa deliberazione (proposta n. 48 del 26.10.2018)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con precedenti deliberazioni di C.C. n.131 dell'1/8/2014 e n. 21 del 30/3/2017, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extralberghiera, agriturismo) del territorio del Comune di Viterbo ed è stato approvato il relativo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta medesima a partire dal 1° gennaio 2015 demandando alla Giunta Comunale, la determinazione della misura dell'aliquota annuale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che:

- l'art. 2 comma 2 del citato Regolamento prevede che il presupposto dell'Imposta di Soggiorno sia il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata nel territorio e che, all'epoca della approvazione del citato regolamento, tale classificazione veniva individuata esclusivamente per le strutture alberghiere, extralberghiere e agriturismo-ricettive;
- le disposizioni normative regionali che disciplinano le strutture ricettive extralberghiere sono state oggetto di recenti modifiche da parte della Regione Lazio che con il Regolamento Regionale n.14 del 16/6/2017 ha introdotto all'art. 12 bis "Altre forme di ospitalità – Alloggi per uso turistico"
- ad oggi nel territorio del Comune di Viterbo operano circa 100 attività classificate come "Alloggio per uso turistico" definite e disciplinate dal Regolamento Regionale n. 14/2017, che rappresentano una forma di ospitalità e una realtà ricettiva con analoghe modalità di esercizio rispetto alle attività extralberghiere e con le quali di fatto si pongono in alternativa;

Considerato che, così come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 per le locazioni brevi, tra cui rientrano gli "Alloggi per uso turistico", è possibile prevedere l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno sui pernottamenti ;

Ritenuto quindi opportuno al fine dell'equiparazione delle suddette forme di ospitalità a quelle già presenti sul territorio, poter applicare, anche per tale fattispecie, l'Imposta di Soggiorno, nella misura che verrà determinata dalla Giunta Comunale, mantenendo in generale le stesse modalità di

gestione previste per le altre attività ricettive ma prevedendo anche la possibilità che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, siano responsabili del pagamento dell'Imposta e dei relativi obblighi previsti dal regolamento;

Ritenuto in conseguenza di quanto sopra di provvedere in merito apportando le necessarie modifiche al regolamento comunale approvato con la citata deliberazione C.C. n.131/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.21/2017;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. Di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Visto l'art. 4 del D.Lgs n.23/2011;

Visto il regolamento in materia di Imposta di soggiorno;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.L 50/2017 convertito con L. 96/2017

Visto il regolamento regionale n. 14/2017

Visto il D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, modificare come segue il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno approvato con la deliberazioni di C.C. n. 131/2014 e n. 21/2017:

ART.2 – Istituzione presupposto dell'imposta

il comma 2 viene sostituito come segue:

“Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva e negli alloggi per uso turistico, ubicati nel territorio del Comune di Viterbo, come individuati dalla normativa regionale in materia di turismo nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni con legge 21/6/2017 n.96”

ART.3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

l'intero articolo viene sostituito come segue:

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Viterbo (soggetti passivi), che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto a titolo di Imposta di Soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento delle somme (responsabili degli obblighi tributari) i quali sono i gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere agriturismo-ricettive e degli alloggi per uso turistico;
3. Nel caso di pernottamenti negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi l'imposta di soggiorno è dovuta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti

che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Tali soggetti sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 c.5ter del D.L. n. 50/2017 convertito con L. 96/2017 e sono altresì tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in particolare all'art. 6, e dalle successive convenzioni che regoleranno gli accordi tra le parti.

- **Precisare** che la Giunta Comunale, nei tempi previsti per l'approvazione del bilancio annuale, come per le altre tipologie ricettive già regolamentate, provvederà, ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno, a stabilire l'aliquota dell'imposta applicabile anche per gli "Alloggi ad uso turistico"

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Stefano Evangelista

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa Puopolo